



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 10 / 2005

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

(esclusi quelli della Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige)

e, per conoscenza:

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE GIUNTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LORO SEDI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI

(escluse le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste, Aosta, Trento e Bolzano)  
- LORO SEDI

OGGETTO: Spese per l'attuazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali del 3 e 4 aprile 2005.

1. - Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, invece, le spese vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle consultazioni (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Sono comunque a carico dello Stato :

a) talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline avviso, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e

stampati);

b) i materiali che vengono forniti a cura ed a spese del Ministero dell'interno (urne per la votazione, cassette o scatole per le schede autenticate, timbri per le sezioni elettorali, bollini e tenaglie per le chiusure di sicurezza, buste per le sezioni ospedaliere e per i luoghi di detenzione, cartoline-avviso).

Le spese di cui al punto a) saranno a carico delle Regioni a statuto ordinario, nel caso in cui le leggi regionali abbiano provveduto a disporre che dette spese siano poste a carico dei bilanci della Regione.

E' opportuno precisare che l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, relativa a "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale", in deroga a quanto stabilito dal cennato articolo 17 della legge n. 136 del 1976 ha posto a carico della finanza pubblica i maggiori oneri scaturenti dalla legge in parola (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte dell'indennità di missione ai presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali). Nella fattispecie, pertanto, i predetti maggiori oneri nonché le spese concernenti gli adempimenti già di pertinenza statale sono a carico delle diverse Amministrazioni statali e quindi dell'Erario. Tali disposizioni non si applicano, ai sensi dell'art. 4 della menzionata legge n. 62/2002, per quelle Regioni a statuto ordinario che abbiano provveduto a disciplinare la materia con apposite leggi regionali.

## 2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.

A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle regioni, delle province e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.

Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.

Il lavoro straordinario decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni. Qualora nel primo turno elettorale il candidato non abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo al 17 aprile 2005, data del secondo turno elettorale (ballottaggio).

Per le ulteriori spese derivanti dall'apertura straordinaria degli uffici comunali per gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste delle elezioni regionali, si richiamano le istruzioni impartite con telegramma n. 909/00.130504 del 17 febbraio scorso.

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione, si ritiene opportuno far presente che gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13

marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62:

- Seggi ordinari

- Presidenti: € 150,00 (di cui € 30,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)

- Scrutatori e Segretari: € 120,00 (di cui € 24,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00. Si precisa che questi ultimi, non essendo stati rivalutati dalla cennata legge 62/2002, esulano dal rimborso statale.

- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: € 90,00 (di cui € 18,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)

- Scrutatori: € 61,00 (di cui € 12,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)

## 2.2 - Disciplina dei riparti

Nel caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali variamente combinate con le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, il riparto delle spese per gli adempimenti comuni, dovrà essere, ai sensi dell'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, reso esecutivo dal Prefetto del capoluogo di Regione, sulla base della rendicontazione resa dai comuni stessi.

Ai fini della presentazione dei rendiconti dei comuni, si rappresenta quanto segue:

### 1) Elezioni Regionali

1a) I rendiconti delle spese derivanti dalla menzionata legge n. 62/2002, dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - competente per territorio. Tale disposizione non si applica alle Regioni a statuto ordinario che hanno provveduto a legiferare in materia (art. 4 legge 62/2002).

1b) I rendiconti delle rimanenti spese dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla rispettiva Amministrazione regionale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni (art. 21 legge 108/68).

### 2) Abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2a) Per i rendiconti delle spese derivanti dalla citata legge 62/2002 si applicano le disposizioni di cui al punto 1a).

2b) I rendiconti delle spese derivanti da adempimenti comuni, dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo con l'indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alle consultazioni e trasmessi, a cura dei comuni, al Prefetto del capoluogo di Regione, per l'apposizione

del necessario visto di esecutività.

### 3. - Spese delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

#### 3.1 - Spedizione degli atti elettorali da parte dei comuni

Al riguardo, la Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero, ha impartito alle dipendenti filiali le consuete istruzioni, come comunicato alle SS.LL. con telegramma n. 1158/00.130508 del 3 marzo 2005.

#### 3.2 - Trasporto degli atti e dei documenti elettorali organizzati dalle Prefetture. Facchinaggi e materiale elettorale.

Le spese di trasporto degli atti, dei documenti e dei materiali elettorali, compresi i facchinaggi, organizzati dalle Prefetture saranno sostenute dagli uffici medesimi con i fondi che verranno accreditati a carico del capitolo 1312 dell'esercizio 2005. Per tali servizi dovranno essere utilizzate, se necessario, esclusivamente ditte commerciali o cooperative regolarmente iscritte nei pubblici registri. E' vietata l'assunzione anche temporanea di mano d'opera e la concessione di compensi extracontrattuali.

Si precisa che l'imputazione delle spese relative a forniture di beni e servizi sul capitolo suindicato, è legittima soltanto nei casi ed entro i limiti previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2002, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, che regola per il Ministero dell'interno i servizi da effettuarsi in economia.

Per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni gli uffici in indirizzo dovranno, comunque, fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

In relazione all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 (Legge Finanziaria per il 1998), con il quale viene fissata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, si ravvisa la necessità che anche le spese delle Prefetture vengano contenute nei limiti strettamente necessari e, comunque, entro l'importo assegnato a ciascuna sede.

### 4. - Altre spese

#### 4.1 - Servizio tecnico ispettivo elettorale

Le spese per il disimpegno del servizio tecnico ispettivo elettorale ordinario, ai sensi della legge 4 gennaio 1951, n. 14, saranno sostenute dalle Prefetture con i fondi all'uopo accreditati a carico del capitolo 1183 amministrato da questo Dipartimento - Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali. Pertanto, le richieste medesime dovranno essere rivolte alla suddetta Direzione centrale

che dall'esercizio 2002 gestisce il citato capitolo.

#### 4.2 - Spese per il materiale elettorale di proprietà dello Stato e arredamento degli uffici elettorali

Per le spese relative a noleggio, acquisto e manutenzione di fotoriproduttori, telefax, computers, stampanti ecc., codesti uffici dovranno rivolgere le proprie richieste direttamente alla Direzione centrale dei servizi elettorali, che gestisce il capitolo 1310.

#### 4.3 - Spese per le conversazioni telefoniche.

Per le maggiori spese, alle quali dovrà farsi fronte dalle SS.LL. per le conversazioni telefoniche, in dipendenza delle consultazioni, dovranno essere segnalati al Dipartimento della pubblica sicurezza di questo Ministero i relativi fabbisogni, da contenersi nei limiti strettamente indispensabili, in relazione alle effettive necessità del servizio. Si rappresenta comunque sin d'ora l'opportunità che da parte delle SS.LL. siano presi tempestivi accordi con la società telefonica all'uopo interessata per far addebitare a codesti uffici anche le spese per le conversazioni telefoniche interurbane richieste dai comuni a seguito delle istruzioni per la raccolta dei dati. Ciò in quanto, le spese stesse, dovendo essere assunte dallo Stato, darebbero luogo a difficoltà in sede di documentazione per il rimborso ai comuni.

#### 4.4 - Spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale degli uffici periferici.

Per quanto riguarda la retribuzione delle prestazioni straordinarie che saranno rese dal personale per le esigenze elettorali (comprese quelle del personale per confezione di pacchi), codesti uffici dovranno fare riferimento alla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali di questo Dipartimento.

#### 4.5 - Spese per i servizi di ordine pubblico, e per l'attivazione di linee telefoniche e per ponti radio.

Le spese per i servizi di ordine pubblico, il trasporto della forza pubblica, l'accompagnamento e la scorta del materiale elettorale, la vigilanza da parte delle forze di P.S. all'esterno degli stabilimenti incaricati della stampa delle schede, l'indennità di missione agli agenti incaricati della conduzione degli automezzi del servizio elettorale, le spese per l'attivazione di linee telefoniche provvisorie e per ponti radio, nonché le spese per generi di casermaggio, non devono gravare sul capitolo 1312 gestito da questo Dipartimento.

Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Malinconico)

Roma lì, 23 marzo 2005